

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2007

che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2007/21)

(2008/121/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l'articolo 26.2,

Considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea ⁽¹⁾ (BCE) non contiene norme specifiche sulla capitalizzazione delle spese correlate all'acquisizione delle attività immateriali. È auspicabile per motivi di chiarezza inserire una norma che ne specifichi il trattamento normalmente utilizzato.

(2) L'articolo 14, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽²⁾ dispone che il sistema TARGET2 sostituirà l'attuale sistema TARGET. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») migreranno a TARGET2 rispettando il programma specificato nell'articolo 13 dell'indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, alcune BCN di Stati membri che non hanno adottato l'euro si conetteranno a TARGET2 sulla base di un separato accordo con la BCE e con le BCN degli Stati membri partecipanti. È pertanto necessario modificare i riferimenti a «TARGET» nella Decisione BCE/2006/17,

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2006/17 è modificata come segue:

1. È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Strumenti sintetici

Il trattamento contabile degli strumenti sintetici dovrà conformarsi alle disposizioni previste nell'articolo 9a dell'indirizzo BCE/2006/16.»

2. L'allegato I alla decisione BCE/2006/17 è modificato in conformità dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I alla decisione BCE/2006/17 è modificato come segue:

1. Nella tavola intitolata «Attivo», con riguardo alla voce di bilancio 11.2 («Immobilizzazioni materiali e immateriali»), è aggiunta la frase seguente alla fine della colonna intitolata «Criterio per la valutazione»:

«Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto.»

2. La parola «TARGET» è sostituita dalle parole «TARGET/TARGET2» nelle seguenti disposizioni:

- a) nella tavola intitolata «Attivo», con riferimento alla voce di bilancio 9.3; e
 - b) nella tavola intitolata «Passivo», con riferimento alle voci di bilancio 6 e 10.2.
-